

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4201}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISICCHIO, RAUSA, GIORDANO, LINDNER, ALLOCCA, IANNIELLO, SCOTTI, SANTUZ, MIOTTI CARLI AMALIA, BOFFARDI INES, CATTANEO PETRINI GIANNINA, GRASSI BERTAZZI, DE MARIA, ISGRO', PISANU, RENDE, de MEO, TANTALO, RUSSO FERDINANDO, ZURLO, PUMILIA, SANZA, BARGELLINI, CAROLI, MARTINI MARIA ELETTA, VILLA, RICCIO STEFANO, PATRIARCA, EVANGELISTI, DI LEO, DEL DUCA, REVELLI, BORRA, MANCINI ANTONIO, BONALUMI, BIANCHI FORTUNATO, URSO SALVATORE, FONTANA, DE LEONARDIS, LAFORGIA, CUMINETTI, STELLA, MATTARELLI, PEZZATI, PERRONE, MONTI MAURIZIO, MANCINI VINCENZO, COSTAMAGNA, MAGGIONI, GARGANI, SISTO, AIARDI, GIORDANO, OLIVI, FIORET, AMODIO, AMADEO, ARMANI, CAIAZZA, CANESTRARI, ORSINI, PICA, BORTOLANI, MAROCCO, MARZOTTO CAOTORTA, MANTELLA, CASTELLUCCI, SEMERARO, BELLISARIO, LETTIERI, MARCHETTI, PAVONE, TRAVERSA, CAPRA, ANDREONI, BERNARDI, BIANCO, ERMINERO, IOZZELLI, LOSPINOSO SEVERINI, MAZZOLA, MORINI, VECCHIARELLI, ZOLLA, SGARLATA, SBOARINA, REALE GIUSEPPE, BOTTA, CABRAS, CORÀ, ELKAN, NEGRARI, PREARO, CASTELLI

Presentata il 18 dicembre 1975

Disposizioni transitorie per il personale docente universitario

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a risolvere, con equa sollecitudine, alcuni problemi riguardanti il personale docente universitario, che restano insoluti in sede di « misure urgenti » (decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766) e che emergono in maniera significativa e vistosa dalle esperienze della vita universitaria di questi ultimi anni e dalle recenti difficoltà, criticabili vicende concorsuali.

Le misure urgenti, com'è noto, furono accolte con la consapevolezza e nell'intesa che costituivano solo una prima fase nella definizione dell'assetto del personale universitario, sicché non furono presi in considerazione docenti forniti di particolari requisiti e degni, sotto molti profili, di ricoprire un posto di ruolo di professore universitario.

Il ministro della pubblica istruzione, nella seduta del 23 novembre 1973 ed in

risposta agli ordini del giorno n. 9/2456/24 e n. 9/2456/29, dichiarò che i problemi sollevati dalla posizione di questi docenti si sarebbero dovuti esaminare e risolvere con opportuni provvedimenti di legge atteso che le « misure urgenti » dovevano considerarsi « come un fatto evolutivo, che non approda però ancora ad una condizione stabile della docenza nelle università italiane ».

Le nuove procedure concorsuali, insieme al rilevante numero di posti di ruolo istituiti, avrebbero dovuto contribuire ad una ampia e selettiva sistemazione di questi docenti che, a causa del noto « blocco dei concorsi », erano in attesa di progredire nella carriera e di dedicarsi più stabilmente al servizio didattico-scientifico nell'Università. Le aspettative, purtroppo, sono andate deluse ed il Parlamento non può restare insensibile alle istanze del mondo universitario, né può disconoscere la necessità di attuare concretamente e sollecitamente lo spirito innovatore insito nei provvedimenti urgenti, valido nelle prospettive, ma distorto nella sua pratica, prima attuazione.

La crisi dell'Università permane ed anzi si è aggravata, se si considera che la presente « fase transitoria » di passaggio dal vecchio al nuovo sistema vive momenti di incertezza, di reazione alla novità ed all'ampliamento dei ruoli, di arbitrio, di casualità e superficialità, di sperequazione.

Il dato che maggiormente si impone all'attenzione, e che suscita preoccupazioni sul futuro sviluppo scientifico-didattico dell'università, si evidenzia nella difficoltosa e lenta attuazione dei provvedimenti urgenti relativamente al punto più qualificante per il rinnovamento della condizione del personale docente; resta, infatti, praticamente inattuata la parte dei provvedimenti urgenti che prevedeva l'espletamento, entro l'anno accademico 1975-76, di concorsi per 7.500 nuovi posti di professore universitario di ruolo, come risulta dal fatto che, alla data odierna, ad anno accademico 1975-76 già iniziato, è ancora lontana la definizione di molti concorsi relativi al primo contingente di 2.500 posti.

Il ministro della pubblica istruzione, nelle dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione istruzione (VIII) nella seduta del 19 novembre 1975, ha dato atto che le operazioni concorsuali per il primo contingente si stanno svolgendo con una certa difficoltà ed ha comunicato che « il secondo scaglione di concorsi potrà essere bandito solamente dopo il completo esaurimento del

primo scaglione e dopo una verifica non sempre facile in ordine ai raggruppamenti di materie ».

D'altra parte non si può nemmeno dimenticare che le recenti tormentate vicende concorsuali, di cui è informata anche l'opinione pubblica (per le notizie scandalose apparse sui quotidiani), hanno rivelato carenze e sperequazioni tali da impedire che si instaurasse, in diversi casi, quel clima di serenità e di obiettività che era nello spirito dei provvedimenti urgenti; d'altra parte molti docenti, forniti di particolari e qualificati requisiti di esperienza didattica ed attività scientifica, non hanno potuto ancora conseguire la naturale progressione di carriera e la stabilità che l'esito positivo dei concorsi avrebbe loro assicurato, ove non vi fossero state le lungaggini lamentate né le sperequazioni operate da talune Commissioni.

Motivi di palese equità inducono ad escludere che tali docenti, dopo il ricordato « blocco dei concorsi » e le attuali « lentezze » ed iniquità concorsuali, debbano ancora attendere a lungo per conseguire la progressione nella loro carriera; resterebbero infatti inutilizzati per lungo tempo i posti che dovevano coprirsi entro l'anno accademico 1975-76.

I docenti cui si riferisce, principalmente, la presente proposta di legge riceverebbero, dall'esito positivo dei concorsi, solo una progressione di carriera; in effetti essi continueranno a svolgere le attuali funzioni scientifiche, didattiche e di partecipazione ad attività collegiali; l'esito positivo del concorso, quindi, serve in pratica solo ad eliminare un ostacolo alla progressione di carriera di tali docenti.

Ne consegue che la macchinosità e la lentezza delle operazioni di concorso si rivelano strumenti di iniquità ai danni proprio dei docenti più qualificati per i quali il possesso di titoli scientifici e didattici è, nella quasi totalità, di sicura evidenza.

Si consideri, peraltro, che i professori stabilizzati e gli assistenti ordinari, costituiscono, rispettivamente, categorie precarie e ad esaurimento dalle quali i docenti più qualificati debbono « transitare » nel ruolo di professore universitario; di modo che tale passaggio (concretantesi in una progressione di carriera) non richiede un eccesso di meccanismi selettivi che si giustifica solo nei confronti di aspiranti che non hanno ancora testimoniato il possesso di requisiti sufficientemente apprezzabili.

Nell'ambito dei professori stabilizzati e degli assistenti ordinari esistono, certamente, docenti che, in possesso di libera docenza o di maturità o di adeguata anzianità, potrebbero degnamente assicurare, con maggiore pienezza e stabilità, la prosecuzione del servizio scientifico-didattico che essi oggi rendono all'Università.

Rispetto a questi docenti, nell'attuale transitorio momento critico dell'Università, le vigenti procedure concorsuali (influenzate dalla « sorte » che determina la composizione delle Commissioni) si rivelano inutili e vessatorie per soddisfare celermente le esigenze dell'Università italiana e la legittima aspettativa dei docenti medesimi a progredire nella carriera ricoprendo, anche su richiesta delle Facoltà interessate, i posti di ruolo istituiti con il decreto-legge n. 580 del 1973. È evidente, quindi, l'opportunità e l'urgenza di predisporre un adeguato provvedimento che assicuri, tramite una sollecita copertura dei posti di ruolo di professore universitario, la giusta progressione di carriera dei professori stabilizzati e degli assistenti ordinari forniti di particolari requisiti che, congiuntamente all'anzianità ed alle qualifiche di servizio rivestite, possano testimoniare adeguata, apprezzabile attività scientifica e didattica.

La presente proposta di legge si colloca nella prospettiva illustrata ed assume significato di un ulteriore contributo alla sollecita definizione dell'assetto del personale docente universitario, che è premessa e condizione indispensabile per la vitalizzazione dell'Università italiana.

La normativa proposta ha natura palesemente transitoria e si riferisce ai professori stabilizzati ed agli assistenti ordinari, con l'intento quindi di rivolgere l'attenzione solo a chi già presta servizio nell'Università; essa dispone in ordine alla « progressione di carriera », perché tali docenti sono già inseriti nella « carriera universitaria » e non provengono dall'esterno.

Essa individua diverse « fasce » di docenti differenziati per i titoli e l'anzianità posseduti, prevedendo meccanismi di progressione (e quindi di immissione nel ruolo di professore universitario) distinti, nella prospettiva di verifica dei titoli posseduti,

secondo una graduazione di selettività via via più marcata in rapporto alla minore entità dei titoli medesimi.

In particolare si estende la procedura di immissione in ruolo, già utilizzata per gli aggregati e i ternati scaduti, ai docenti in possesso di tre qualifiche rilevanti e di adeguata anzianità e cioè tenendo conto delle quattro qualifiche di stabilizzato, assistente ordinario, libero docente e maturo a cattedra, si è ritenuto di identificare unitariamente la fascia di quei docenti che avessero almeno tre qualifiche su quattro; in modo che i « docenti con tre qualifiche » possano conseguire più celermente la progressione prevista.

Per i docenti con due qualifiche il meccanismo del concorso riservato, condizionato alla richiesta della Facoltà, è sembrato lo strumento più idoneo ad assicurare la serietà del riconoscimento di progressione e ad evitare l'arbitrarietà di una selezione « concorrenziale », effettuata da Commissioni che trovino solo nella « sorte » la loro origine.

L'intento di correggere l'inevitabile scarto di « perequazione » che ogni determinazione di anzianità provoca rispetto alla reale equiparabilità di situazioni diverse emerge dalla circostanza che l'anzianità richiesta non è stata fissata in modo rigido all'entrata in vigore della legge.

La proposta, infine, nell'articolo 3 si riporta ai provvedimenti urgenti, per richiamare la continuità ed assicurare la necessaria copertura finanziaria. Si segnala da ultimo che, per la maggior parte dei docenti considerati, la progressione di carriera non solo trova l'anzidetta copertura finanziaria, ma si realizza senza alcun onere economico immediato; tale progressione, infatti, stante la circostanza che gli interessati sono già al massimo del parametro (coincidente con quello iniziale di professore universitario), non comporta alcuna modifica retributiva immediata poiché gli stessi dovranno permanere per tre anni nella classe di stipendio corrispondente a quella in godimento.

Si confida, pertanto, in un sollecito accoglimento della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le qualifiche di professore stabilizzato, assistente ordinario, libero docente confermato e maturo a cattedra costituiscono titoli idonei per la progressione di carriera tramite l'immissione nel ruolo dei professori universitari.

ART. 2.

I docenti che rivestano almeno tre delle qualifiche indicate nell'articolo 1, al raggiungimento di un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni come professore incaricato o assistente ordinario, sono collocati, a domanda, nel ruolo dei professori universitari, secondo le modalità fissate nell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I docenti che rivestano due delle predette qualifiche e siano in servizio presso l'Università, al raggiungimento di un'anzianità di almeno cinque anni come professore incaricato o assistente ordinario, possono essere chiamati, anche da Facoltà diversa da quella di appartenenza, a ricoprire la cattedra nella disciplina cui si riferiscono i titoli posseduti ovvero in disciplina affine. La chiamata può effettuarsi dopo l'immissione in ruolo dei docenti di cui al comma precedente ed è subordinata unicamente all'esito favorevole di un concorso riservato, della cui Commissione giudicatrice devono fare parte due professori delle discipline messe a concorso designati dai Consigli ristretti delle Facoltà interessate, anche fuori del proprio ambito, e da un professore sorteggiato ai sensi dell'articolo 2, sesto comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580.

ART. 3.

Le immissioni in ruolo ed i concorsi suddetti sono effettuati nell'ambito dei posti di ruolo istituiti con l'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 e non ancora coperti.